

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 298 del 29 settembre 2009

OGGETTO: Variante parziale n.203 al P.R.G. – Riduzione di fascia di rispetto stradale Lungo Stura Lazio.
Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Settore Trasformazioni Convenzionate, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante una porzione di territorio in fregio al Lungo Stura Lazio.

L'area oggetto di variante parziale:

- è collocato nella Circoscrizione 7 “Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del Pilone”;
- è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. e s.m.i.;
- secondo il Piano Regolatore vigente è destinato a Servizi pubblici “S”, lettera “v”, Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
- in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compresa nella sottoclasse IIIb4 (P) – che comprende aree edificate, collocate prevalentemente all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori della fascia B del “Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. Il grado di pericolosità è da considerarsi elevato;
- ricade nell'ambito del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po (le relative norme di attuazione prevedono per tale ambito, inserito all'interno di una “zona di trasformazione orientata” un'apposita scheda progettuale –la n. 8 del Comune di Torino).

La Variante, prevede la soppressione della fascia di rispetto stradale di un tratto del Lungo Stura Lazio, in coerenza con il PUT, e con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, mediante la modifica grafica della fascia di rispetto nella cartografia di PRG.: Allegato Tecnico n. 7, foglio n. 16 – “Fasce di rispetto”;

inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;

- non prevede la realizzazione di nuovi volumi;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- interessa aree vincolate ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (oggetto di notifica Ministeriale ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497);
- interessa un ambito sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.). Si è pertanto dato avvio alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “3 Varianti Parziali”.

Con nota, prot. 6337 del 28 maggio 2009, di questo Settore, è stato inviato all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po-Tratto Torinese e all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per acquisire il parere circa l'esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

Con nota, prot. 6869 del 10 giugno 2009, di questo Settore, è stato inviato al Settore Ponti e Vie d'Acqua della Divisione Infrastrutture e Mobilità, il progetto di variante in oggetto per acquisire il parere circa l'esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 0519333/2009/LB6 Tit: 10.04.02 del 26 giugno 2009 (prot. Divisione Ambiente 7728 del 30/06/2009), ritenendo che la variante non comporta ricadute ambientali significative, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

L'ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell'Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 66149/SC 06 03 del 17 giugno 2009 (prot. Divisione Ambiente 7535 del 25/06/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po-Tratto Torinese con nota con nota prot. n. 800 del 29 giugno 2009 (prot. Divisione Ambiente 7811 del 02/07/2009), considerato che la variante risulta relativa alla mera soppressione di un tratto della fascia di rispetto stradale, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, condizionando però tale parere, con il richiamo ad una precedente nota trasmessa alla Direzione Edilizia Privata, alla verifica, presso il Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte, di un'eventuale assoggettabilità a valutazione d'incidenza del progetto relativo alla realizzazione di un impianto sportivo in via Federico Nietzsche (su di un'area, limitrofa a quella oggetto di variante).

Il Settore Trasformazioni Convenzionate, a seguito della trasmissione di copia del parere dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po-Tratto Torinese e di nota di questo Settore (prot. 9491 del 12/08/2009), con nota prot. n. 4065 dell'8 settembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 10507 dell'11/09/2009) trasmetteva il parere del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte (prot. 16127/DB10.10 del 4 agosto 2009) specificando che il parcheggio pubblico per 14 posti auto da realizzare sull'area oggetto della variante, consiste nella sistemazione del suolo, senza la messa in opera di infrastrutture.

La Regione Piemonte, con il parere trasmesso in relazione al progetto dell'impianto sportivo in via Federico Nietzsche, riferiva che: *“L'intervento in oggetto, vista la sua localizzazione in adiacenza al confine della ZPS (ZPS IT1110070 “Meisino-Confluenza Po-Stura”), in area già urbanizzata e ad una certa distanza dalla garzaia presente presso l'isolone Bertolla, è da ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione della ZPS suddetta. Il progetto pertanto non è da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Incidenza ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i., a condizione che, come da chiarimenti del proponente, venga realizzata una fascia tampone a verde, lunga 100 m e larga 25 m dal perimetro dell'impianto in progetto verso la ZPS, mediante messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone e che l'impianto di illuminazione, da realizzarsi nei 3 campi da calcio, venga costruito nel rispetto della D.G.R. n. 29-4373 del 20/11/2006 (zona 1=valore Rn <1%).”*

Dato atto che dalle date del 28 maggio 2009 e del 10 giugno 2009, in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalle fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che venga rispettata la prescrizione, riferita al progetto dell'impianto sportivo in via Federico Nietzsche, di cui alla nota del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte, prot. 16127/DB10.10 del 4 agosto 2009.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.203 al P.R.G. – Riduzione di fascia di rispetto stradale Lungo Stura Lazio, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che venga rispettata la prescrizione, riferita al progetto dell'impianto sportivo in via Federico Nietzsche, di cui alla nota del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte, prot. 16127/DB10.10 del 4 agosto 2009; e quindi a condizione che, per l'impianto sportivo, venga realizzata una fascia tampone a verde, lunga 100 m e larga 25 m dal perimetro dell'impianto in progetto verso la ZPS, mediante messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone e che l'impianto di illuminazione, da realizzarsi nei 3 campi da calcio, venga costruito nel rispetto della D.G.R. n. 29-4373 del 20/11/2006 (zona 1=valore Rn <1%).
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;

3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti